

N. 5843/2021 R.G.



Tribunale Civile di Genova
PRIMA SEZIONE

Il Tribunale riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati

Dott. Mario Tuttobene Presidente
Dott. Emanuela Giordano Giudice relatore
Dott. Francesca Lippi Giudice

provvedendo fuori udienza a seguito di udienza a trattazione scritta ha pronunciato la seguente

Ordinanza

Sul reclamo ex art. 669 terdecies cpc proposto da;

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE

- avv. [REDACTED]

Contro

[REDACTED]

- avv. BOTTINO MATTEO

Il Collegio

visto il ricorso ex art. 700 c.p.c. con il quale ha [REDACTED] ha chiesto ordinarsi ad Agenzia delle Entrate - Riscossione la cancellazione dell' ipoteca iscritta su quota di sua proprietà dell'immobile sito in [REDACTED] sull'assunto che l'ipoteca sarebbe stata illegittimamente mantenuta, in violazione dei limiti di legge, nonostante che il debito della ricorrente residuo alla data del 15.4.2021 fosse di € 3.114,96;
vista l'ordinanza reclamata con la quale il Giudice, dato atto dell'intervenuta cancellazione dell'ipoteca da parte di AER in data successiva al deposito del ricorso, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere e, ritenuta la soccombenza virtuale di parte resistente, ha condannato la stessa al pagamento delle spese di giudizio liquidate, in base allo scaglione di valore indeterminabile, in complessivi € 2.793,00, per compenso di avvocato oltre oneri ed esborsi;



visto il reclamo proposto da parte di ADER che ha contestato la valutazione di soccombenza virtuale e la conseguente condanna alle spese, e, in ogni caso la liquidazione delle stesse in base allo scaglione di valore indeterminabile;

vista la costituzione di parte reclamata che ha eccepito l'inaffidabilità del reclamo e l'infondatezza dello stesso;

ritenuto che il reclamo sia ammissibile in quanto con lo stesso è stata in via principale contestata la valutazione di merito di soccombenza virtuale espressa dal giudice di prime cure;

rilevato che la valutazione di soccombenza virtuale è stata contestata da parte reclamante sul rilievo che Agenzia delle Entrate Riscossione aveva provveduto a comunicare l'annullamento dell'ipoteca con comunicazione inviata via pec all'Avv. Matteo Bottino in data 19.05.2021 alle ore 14:51 (Allegato 5 memoria di costituzione ADER sede cautelare), prima della notifica del ricorso, avvenuta via pec in data 19.05.2021, alle ore 15:50 (Allegato 1 memoria di costituzione ADER sede cautelare);

ritenuto che l'ordinanza debba essere confermata atteso che:

la comunicazione via PEC in data 19.05.2021 delle ore 14:51, posta a fondamento del reclamo, è successiva al deposito del ricorso effettuato in data 18.5.201 alle 12.33 (come emerge dalle risultanze del fascicolo telematico), momento che segna la pendenza della causa e in riferimento a quale deve essere valutata la fondatezza della domanda;

tale comunicazione inoltre si limita a riferire "la presente per informare che, a seguito di sgravio parziale sul carico garantito dall'ipoteca, abbiamo predisposto la relativa cancellazione", senza fornire evidenza documentale della già avvenuta cancellazione, che, infatti, all'epoca non era stata ancora effettuata, come risulta dall' ispezione ipotecaria del 19.5.2021 ore 15.33 prodotta da parte reclamata (doc. B) da cui risulta ancora l'iscrizione dell'ipoteca;

la cancellazione dell'ipoteca risulta essere stata effettuata in data successiva non solo al deposito ma anche alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, essendo avvenuta in data 21.5.2021 (cfr. ispezione ipotecaria doc. F di parte reclamata);

la valutazione della soccombenza virtuale in capo a ADER è quindi condivisibile;



ritenuta altresì condivisibile la liquidazione delle spese sulla base dello scaglione di valore indeterminabile, non essendo in contestazione l'ammontare del credito per il quale è stata mantenuta l'iscrizione ipotecaria, ma la necessità di liberare l'immobile dal gravame;

ritenuto che le spese della presente fase di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del d.m. 55/2014 come da seguente tabella

Competenza: **Giudizi di cognizione innanzi al tribunale**

Valore della Causa: **Indeterminabile - complessità bassa**

Fase	Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio:	€ 1.620,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio:	€ 1.147,00
Fase decisionale, valore minimo:	€ 1.384,00
Compenso tabellare	€ 4.151,00

P.Q.M.

respinge il reclamo;

condanna parte reclamante al pagamento delle spese di giudizio che, liquida in € 4.151,00 per compenso di avvocato oltre oneri di legge.

Così deciso in data 19/07/2021

Il Giudice estensore

Emanuela Giordano

Il Presidente

Mario Tuttobene

